

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data _____.

li, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)



COPIA

COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 49.-

Sessione ordinaria ----- Prima convocazione ----- Seduta pubblica.

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio SEGRETERIA esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to dr. Germano Comparin

Il sottoscritto responsabile del servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to (Ing. Joe Formaggio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. 572 di Reg. Pubbl.

Addi 13/12/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 13/12/2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Brutto Roberto

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.

L'anno duemiladieci addi ventiquattro del mese di novembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti in data 18/11/2010 prot. 0005354.-, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Presenti	Assenti	
*		- JOE FORMAGGIO
*		- IVO ZUECCO
*		- RICCARDO TRISSINO
*		- FRANCESCA RIGATO
*		- FRANCESCO FONTANA
*		- DAVIDE PERDONCIN
*		- FIORELLA CURIELE
*		- MAURO FRIGO
*		- VITTORIO BOGGIAN
	*	- PATRIZIO CAROTTA
*		- ALESSANDRO DE BONI
	*	- GERMANO ZECCAGNO
*		- LORENZO ZANOTTO

Presenti n. 11 .- Assenti n. 2 .-

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROBERTA DI COMO Segretario Comunale.

Il Sig. JOE FORMAGGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Albettone ha adottato, con propria precedente deliberazione n. 55 del 09/11/2007, il vigente Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, ai sensi delle varie norme nazionali e regionali di settore;

Considerato che la Regione Veneto ha legiferato, con propria legge del 27/10/2009 n. 28, una nuova disciplina dell'attività di acconciatore, in applicazione della legge statale del 17/08/2005 n. 174, prevedendo all'articolo 4 che ciascun Comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, approvi un regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nella suddetta legge regionale, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale;

Visto che tale schema di regolamento è stato approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 440 del 23/02/2010 e che già la Regione su di esso ha ricevuto espresso parere favorevole da parte delle Associazioni di categoria e dell'ANCI;

Ritenuto che il suddetto schema di regolamento comunale possa essere approvato come proposto dalla Regione Veneto e che dunque su di esso non necessiti il parere delle rappresentanze locali delle Associazioni di categoria;

Preso atto che le sole modifiche da apportare allo schema tipo regionale sono relative alle novità legislative che sono intervenute nel corso di questo anno e che si applicano anche alla normativa di livello regionale. Tali novità sono state introdotte dalla nuova formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, prevista dall'articolo 49 comma 4-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che sostituisce la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) con la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.). Pertanto, a partire dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/2010, la D.I.A. è stata sostituita, per legge, dalla S.C.I.A. e, quindi, da tale data è possibile intraprendere un'attività di acconciatore, ma anche di estetista, subito dopo la presentazione della S.C.I.A. presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive o al Comune competente per territorio. Precedentemente, la attività poteva essere iniziata solo dopo 30 giorni dalla presentazione della D.I.A.

Preso atto, inoltre, che la Regione Veneto con nota del 15/09/2010, prot. n. 485545, ha informato i Comuni delle sopra citate novità normative ed ha auspicato che sia introdotta nel regolamento comunale di cui in discorso, in considerazione dei termini ristretti in cui è possibile effettuare i controlli (60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A.) da parte degli Uffici competenti, la previsione che la S.C.I.A. debba essere presentata completa e regolare sin dalla sua presentazione, senza alcun possibilità di integrazione postuma, pena la sua inammissibilità;

Ritenuto tale suggerimento da adottare in ragione della complessità del procedimento che si va ad instaurare e ciò in linea con la previsione normativa sulla S.C.I.A., che la delinea come una dichiarazione di parte che deve

obbligatoriamente già all'origine comprendere varie dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà nonché attestazioni/asseverazioni da parte di tecnici abilitati, corredate di elaborati tecnici necessari, anche di natura edilizia, che devono essere necessariamente verificate dall'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.

Preso atto che lo schema tipo di regolamento va a disciplinare anche e con le modalità procedurali di cui sopra, le attività di barbiere e di tatuaggio e piercing. Per la prima attività si ricorda che la legge n. 174/2005, pur introducendo la nuova figura professionale di acconciatore, in luogo di quella di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, ha salvaguardato i diritti quesiti di coloro che erano in possesso della qualifica di barbiere; mentre per quanto riguarda le attività di tatuaggio e piercing si precisa che esse non hanno una propria normativa nazionale di settore, ma sono disciplinate invece dalla Circolare del Presidente della Regione Veneto 1 giugno 2001, n. 9.

Dato atto della necessità di dotare il Comune di Albettono di uno strumento regolamentare adeguato alla normativa nazionale e regionale di disciplina dei settori dell'artigianato di cui sopra;

Richiamate le leggi seguenti:

- Legge 04/01/1990 n. 1, "Disciplina dell'attività di estetista";**
- L.R. 27/11/1991 n. 29, "Disciplina dell'attività di estetista";**
- Legge 17/08/2005 n. 174, "Disciplina dell'attività di acconciatore";**
- L.R. 27/10/2009 n. 28, "Disciplina dell'attività di acconciatore";**

Visto l'allegato schema di Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, formato da 25 articoli, il quale forma parte integrante della presente delibera e ritenuto meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e n. 11 votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'allegato schema di Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, formato da 25 articoli, il quale forma parte integrante della presente delibera;**
- 2) Di dare atto che cessano di avere applicazioni, tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con propria precedente deliberazione n. 55 del 09/11/2007.**